

STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE CRISTIANO EVANGELICO DEI FRATELLI

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita la Associazione denominata "ENTE CRISTIANO EVANGELICO DEI FRATELLI"

ART. 2

SEDE SOCIALE

La Associazione ha sede in Novi Ligure (AL) Via Zara

ART . 3

SCOPO SOCIALE

La Associazione è indipendente, apolitica e senza fini di lucro.

Ha lo scopo di praticare l'esercizio del servizio di Dio (culto divino) in accordo con l'insegnamento delle Sacre Scritture (Bibbia) consistente in:

- a) celebrazione della Santa Cena del Signore;
- b) riunioni per l'esercizio della preghiera ;
- c) lettura delle Sacre Scritture e divulgazione dell'insegnamento basato sulle Scritture stesse, in armonia con la linea di dottrina accettata nella comunione universale dei "Fratelli";
- d) riunioni per la predicazione della Parola di Dio (predicazioni di Vangelo);
- e) riunioni per la celebrazione dei matrimoni secondo l'insegnamento delle Scritture e nel rispetto delle leggi vigenti;
- f) riunioni per i servizi di sepoltura secondo l'insegnamento delle Scritture e nel rispetto delle leggi vigenti.

ART. 4

Omissis

ART. 5

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, entro il termine di tre mesi, verranno predisposti dal Consiglio il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

ART. 6

QUALIFICA DEI SOCI

Possono essere soci coloro che abbiano la seguente qualità:

- Cristiani che professano e praticano l' insegnamento delle Sacre Scritture e che accettano incondizionatamente la linea di dottrina religiosa dei "Fratelli".

I Soci saranno accettati a giudizio insindacabile della Assemblea generale.

ART. 7

RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno facoltà di recedere dalla associazione in qualunque momento, mediante comunicazione scritta alla Assemblea Generale.

La qualità di Socio si perde per decesso o per gravi motivi, ai sensi dell' articolo 24. III comma del Codice Civile oltre che a insindacabile giudizio dell' Assemblea Generale, nel caso di intervenuto insanabile disaccordo sulla linea di dottrina religiosa dei "Fratelli".

ART. 8

L' ente è amministrato da un Consiglio composto da tre membri.

I membri del Consiglio sono eletti dall' Assemblea Generale dei soci; la loro durata imprecisa è di cinque anni, rinnovabile, e possono essere dichiarati decaduti e radiati nel caso abbiano perso la qualità di Socio ai sensi del III comma dell'art. 7 del presente Statuto

Tale decisione compete all' Assemblea Generale che verrà riunita in qualunque momento dietro richiesta di due membri del Consiglio stesso oppure di tre membri dell' Assemblea, facendo comunque salva la possibilità di reclamo innanzi all' Assemblea da parte dei Consiglieri stessi.

In caso di dimissioni o di recesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvederà alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima riunione dell' Assemblea Generale.

ART. 9

CARICHE DEI CONSIGLIERI

Le cariche dei Consiglieri vengono stabilite mediante votazione palese dell' Assemblea Generale dei Soci, con le modalità previste dall' articolo 15 del presente Statuto.

Esse consistono in un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Alle riunioni del Consiglio, nel caso di assenza di uno dei membri i due membri presenti ne accertano l' assenza e concordano a chi affidare la funzione di sostituto dell' assente

ART. 10

DOVERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce presso la Sede dell' Ente dietro richiesta di uno qualsiasi dei membri ed in ogni caso almeno una volta al mese per conferire e deliberare in merito all' attività dell' Ente. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed è richiesta l' unanimità di voto.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo Verbale dal Segretario che lo sottoscriverà congiuntamente con il Presidente; i membri del Consiglio rinunciano fin d' ora a qualsiasi ricompensa per la prestazione della loro opera a favore dell' Ente.

ART. 11

POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è investito dei più alti poteri in ordine:

agli indirizzi e alle direttive generali dell' Associazione, alla gestione ordinaria e straordinaria dell' Associazione ivi compresa la acquisizione di beni immobili da adibirsi a luoghi di culto, mediante impegno sottoscritto congiuntamente da due qualsiasi dei suoi membri in carica senza alcuna altra limitazione.

L' Assemblea inoltre demanda al Consiglio di Amministrazione il compito di inoltrare le richieste previste dalla legge per ottenere l' autorizzazione ad accettare donazioni od effettuare acquisti immobiliari nell' ambito del raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 12

RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente rappresenta legalmente la Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Nel caso di assenza del Presidente la funzione dello stesso viene assunta dal Consigliere più anziano.

ART. 13

CONVOCAZIONI ASSEMBLEA

I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio, almeno una volta all' anno, mediante comunicazione scritta effettuata almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l' adunanza. L' Assemblea deve essere pure convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci. L' Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale o altrove purchè in Italia. Nel caso in cui l' Assemblea sia convocata in sede differente da quella sociale, la comunicazione verrà effettuata con almeno 30 giorni di anticipo.

ART. 14

POTERI ASSEMBLEA

L' Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell' Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulla nomina dei membri incaricati a ricoprire la carica di ministri di culto per la celebrazione dei riti di matrimonio, e su tutto quanto altro ad essa demandato per legge o Statuto.

ART. 15

VALIDITA' DELIBERE

Le Assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci.

In seconda convocazione l' Assemblea si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le delibere sono valide con la maggioranza semplice dei voti.

ART. 16

REVISORI

La gestione dell' Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da due membri eletti annualmente dalla Assemblea dei Soci su indicazione del Consiglio d' amministrazione.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al Bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l' esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 17

SCIoglimento DELL' ENTE

In caso di scioglimento dell' Ente il valore del patrimonio sociale esistente verrà devoluto ad un Ente avente analoghi scopi, scelto a maggioranza dall' Assemblea Generale.

In mancanza di tale Ente il patrimonio sociale verrà devoluto all' Ente ospedaliero di Novi Ligure.

ART. 18

NORME NON CONTEMPLETE

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice di Diritto Civile ed alle leggi dello Stato.

Novi Ligure, 22 dicembre 1995